



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05 e s.m.i. DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUBENTRO DI NUOVA ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL FABBRICATO UBICATO IN VIA REPUBBLICA IN CONFORMITA' ALL'ART. 7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. (PROPRIETA' DITTE MOZZONI OSVALDO s.r.l. e GIMAR s.r.l.).

L'anno **duemilaquindici** Addì **primo**
del mese di **dicembre** alle ore **19:30**
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i Signori:

			<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	Zani Matteo	Sindaco	X	
2.	Saleri Rudi Enrico	ViceSindaco	X	
3.	Gabanetti Stefano	Assessore Anziano	X	
4.	Bossini Rossana	Assessore	X	
5.	Pezzola Marcella	Assessore	X	
6.	Chindamo Roberto Serafino	Assessore	X	
		Totale	6	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. **Zani Matteo** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05 e s.m.i. DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUBENTRO DI NUOVA ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL FABBRICATO UBICATO IN VIA REPUBBLICA IN CONFORMITA' ALL'ART. 7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. (PROPRIETA' DITTE MOZZONI OSVALDO s.r.l. e GIMAR s.r.l.).

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Roberto Chindamo

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 12/05, il Piano Attuativo di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la deliberazione sopra menzionata è stata depositata negli uffici comunali, unitamente a tutti gli elaborati, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 23/10/2015;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2 della stessa legge regionale gli atti sopra menzionati sono stati altresì pubblicati nel sito informatico dell'Amministrazione comunale;
- ai sensi dell'art. 3.1.14 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo approvato con D.G.R. 4/45266 del 25/07/1989, il Piano attuativo in oggetto è stato trasmesso al Responsabile del Servizio n. 1 dell'Asl di Brescia, per l'acquisizione del parere tecnico, in data 28/05/2013, prot. N. 19508;
- ai sensi dell'art. 39 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 lo schema di provvedimento e la delibera di adozione con i relativi allegati tecnici, sono stati pubblicati sul sito informatico dell'Amministrazione comunale;

che il piano attuativo in oggetto è relativo al subentro di una nuova attività che sarà esercitata dalla Ditta "EPS s.r.l." di proprietà del sig. Gnutti Armide Cipriano che attualmente ha sede nel Comune di Sarezzo in via Antonimi n. 94, nella porzione di fabbricato artigianale ubicato in via Repubblica, 50/52, catastalmente identificato ai mappali n. 566-257-561-564-562-567-568-258-707, del foglio n. 13 N.C.T.R.;

che il piano sopraccitato risulta conforme all'art. 7 delle n.t.a. del Piano delle Regole del PGT che ammette, per gli edifici industriali, esclusivamente mediante piano attuativo, il subentro di nuova attività, anche se la nuova attività può essere avviata senza la necessità di eseguire opere edilizie, ad esclusione di quelle a rischio di incidente rilevante (Direttiva Severo II D.Lgs. 334/99) a condizione che venga migliorata la situazione urbanistica complessiva della zona con interventi volti a realizzare nuovi spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento ai parcheggi ed alle aree verdi e che sia dimostrata l'agevole accessibilità ai mezzi necessari al funzionamento dell'attività medesima;

che per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 delle n.t.a. del Piano dei Servizi del vigente P.G.T. in tema di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, vengono individuate le seguenti aree da cedere a favore del Comune di Lumezzane:

- un'area destinata a parcheggio pubblico, parte su via Repubblica e parte su via Garibaldi, per una superficie pari a mq 276,10;

che essendo tale area inferiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 6 delle n.t.a. del Piano dei Servizi, pari a mq 293,27 (15% SLP), il lottizzante dovrà monetizzare la rimanente quota di area a standard non reperita pari a mq 17,17;

che l'importo della monetizzazione viene stabilito al prezzo unitario di € 100,00/mq (euro cento/00) per un importo totale di € 1.717,00 (euro millesettecentodiciassette/00);

che il lottizzante s'impegna altresì, oltre alla cessione degli standard dovuti, alla cessione delle seguenti aree:

- area per allargamento stradale (già realizzato) su via Garibaldi per mq 238,46;
- area per passaggio pedonale (da realizzare) su via Repubblica per mq 71,66;
- area per marciapiede (già realizzato) su via Garibaldi per mq 66,81;

Che complessivamente la documentazione definitiva da allegare alla presente deliberazione risulta essere la seguente:

- ✓ All. 1: relazione tecnica-illustrativa dell'intervento;
- ✓ All. 2: documentazione fotografica;
- ✓ All. 3: valutazione dell'impatto paesistico del progetto;
- ✓ All. 4: norme tecniche di attuazione;
- ✓ All. 5: bozza convenzione urbanistica;
- ✓ All. 6: computo metrico estimativo;
- ✓ All. 7: studio previsione di impatto acustico;
- ✓ tav. 1: planimetria generale con identificazione aree di cessione;
- ✓ tav. 2: piante

Vista la nota dell' ASL di Brescia pervenuta in data 13/07/2015 al prot. gen. N. 26185, nella quale è stato espresso parere negativo con riferimento agli aspetti d'impatto acustico, alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti pericolosi ed all'incremento del traffico veicolare indotto;

Vista la nota del geom. Luigi Rignanese, iscritto al Collegio dei Geometri di Brescia con il n. 3696, prot. n. 36530 del 06/10/2015, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**All. "A"**), nella quale vengono controdedotti tutti gli aspetti igienico-sanitari trattati nel sopraccitato parere ASL;

Vista la nota a firma del sig. Armide Gnutti, in qualità di titolare della ditta subentrante "E.P.S. srl", prot. n. 37528 del 13/10/2015, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**All. "B"**), nella quale viene dichiarato che l'attività subentrante non rientra fra quelle previste dagli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. denominata "Direttiva Severo III";

Vista l'allegata dichiarazione del Responsabile del Procedimento del 3011/2015 prot. gen. N. 44350 da cui risulta che nel termine dei quindici giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito non sono pervenute osservazioni;

Richiamato l'art. 14 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i e l'art. 7 delle n.t.a. del Piano delle Regole del PGT;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge dagli aventi diritto,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Piano Attuativo relativo al subentro di nuova attività nel fabbricato industriale ubicato in via Repubblica, n. 50/52, di proprietà del sig. Mozzoni Osvaldo e della sig.ra Pasotti Maria Vittoria, in qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle

Ditte Mozzoni Osvaldo e Gimar s.r.l., catastalmente identificato ai mappali n. 566-257-561-564-562-567-568-258-707, del foglio n. 13 N.C.T.R., classificato nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in zona omogenea B2) – Mista, normata dall'art. 7 delle n.t.a. del Piano delle Regole, come risulta dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- All. 1: relazione tecnica-illustrativa dell'intervento;
- All. 2: documentazione fotografica;
- All. 3: valutazione dell'impatto paesistico del progetto;
- All. 4: norme tecniche di attuazione;
- All. 5: bozza convenzione urbanistica;
- All. 6: computo metrico estimativo;
- All. 7: studio previsione di impatto acustico;
- tav. 1: planimetria generale con identificazione aree di cessione;
- tav. 2: piante

- 2) di prendere atto di quanto precisato nelle dichiarazioni citate nelle premesse e allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" e "B"), che controdeducono il parere espresso dall' ASL di Brescia e pervenuto in data 13/07/2015 al prot. gen. N. 26185;
- 3) di approvare la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico non cedute nell'ambito del piano attuativo per un importo unitario pari a $100,00 \text{ €/mq} \times \text{mq } 17,17 = \text{€ } 1.717,00$ (euro millesettecentodiciassette/00), da versare prima o contestualmente alla stipula della convenzione;
- 4) di introitare i proventi della monetizzazione delle aree a standards nella misura indicata ai punti precedenti al capitolo 610 "Proventi rilascio Permessi a costruire" del PEG 2015;
- 5) di autorizzare ed incaricare il Dirigente dell'Ufficio Tecnico a firmare la convenzione urbanistica con facoltà di precisazione dei dati formali, anche a rettifica e variazione di quanto sopra esposto;
- 6) che sarà rispettato quanto previsto all'art. 39 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;
- 7) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Amministrazione comunale;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto dovranno essere rispettati i tempi relativi al procedimento amministrativo di approvazione dei piani attuativi di cui all'art. 14 della L.R. 12/2005;
- 10) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.